

	STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE	
	ARTICOLO 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata	
	E' costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117	
	l'Associazione denominata: "La Cura nello Sguardo Organizza-	
	zione di Volontariato Ente del Terzo Settore", siglabile ove	
	consentito "La Cura nello Sguardo o.d.v.", con sede in Cu-	
	neo, in corso Dante n. 25.	
	L'associazione è costituita senza limitazione di dura-	
	ta nel tempo e potrà essere sciolta con delibera dell'Assem-	
	blea e con la maggioranza prevista dalla legge.	
	ARTICOLO 2 - Scopi e finalità	
	L'Associazione è costituita sulla base dei principi ge-	
	nerali del nostro ordinamento giuridico, con particolare ri-	
	ferimento alla normativa prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017	
	n. 117 relativa agli enti del terzo settore riguardanti orga-	
	nizzazioni non lucrative di utilità sociale che non perseguo-	
	no scopo di lucro, con carattere di volontariato, aconfessio-	
	nale, apolitica, e che può aderire ad altri Enti, Fondazio-	
	ni, Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi ed inten-	
	de perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale	
	e sanitaria.	
	L'Associazione non può avere rapporti di dipendenza da	
	enti con finalità di lucro, nè può essere collegata in alcun	
	modo a interessi di enti pubblici o privati, italiani o stra-	
	nieri, aventi scopo di lucro.	

	L'Associazione svolge la propria attività allo scopo di	
	concorrere al supporto delle attività della Struttura Sempli-	
	ce Dipartimentale Cure palliative e Hospice (di seguito,	
	S.S.D.) dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 (ASL CN1), di con-	
	certo con il responsabile della struttura.	
	A tal fine, l'Associazione si propone di:	
	- favorire l'acquisizione di attrezzature, apparecchiatu-	
	re mediche, mezzi necessari per lo svolgimento delle atti-	
	vità di cui sopra, al fine della successiva donazione alla	
	S.S.D;	
	- intraprendere qualsiasi concreta iniziativa finalizza-	
	ta a promuovere, organizzare e realizzare attività ed eventi	
	con l'intento di promozione della conoscenza delle Cure Pal-	
	liative, e nello specifico, delle attività offerte dalla	
	S.S.D..	
	L'Associazione, operando nelle tipologie di attività so-	
	pra riportate, perseguirà altresì i seguenti obiettivi:	
	- sviluppare, sostenere e promuovere ogni tipo di inizia-	
	tiva diretta a favorire e migliorare l'assistenza e la cura	
	dei pazienti presi in carico dalla S.S.D., sia al domicilio,	
	sia presso l'Hospice;	
	- umanizzare le strutture che accolgono i pazienti attra-	
	verso eventuale acquisizione di beni, attrezzature e servizi;	
	- favorire la raccolta di fondi, liberalità in denaro o	
	in natura, lasciti e donazioni da destinare ad attività nel	

	settore di assistenza sociale e socio-sanitaria, volti in	
	particolare al miglioramento della cura e dell'assistenza	
	dei pazienti assistiti dalla S.S.D., e dei loro familiari;	
	- supportare lo sviluppo culturale e scientifico del per-	
	sonale della S.S.D. per mezzo dello svolgimento di attività	
	di formazione del personale e ricerca clinica, informazione	
	e divulgazione, seminari e convegni;	
	- incentivare la promozione, l'organizzazione e la colla-	
	borazione con le Istituzioni Pubbliche e Private per qualsia-	
	si iniziativa sociale e sanitaria, indirizzata principalmen-	
	te ai pazienti seguiti dalla S.S.D..	
	L'Associazione potrà valutare, secondariamente, il finan-	
	ziamento di progetti etici, coerenti con gli obiettivi	
	dell'Associazione stessa, da attuarsi in Italia e/o all'este-	
	ro, nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla	
	realizzazione dei fini istituzionali sopra descritti.	
	All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività di-	
	verse da quelle sopra menzionate e comunque attività non ri-	
	comprese tra quelle indicate dall'art. 10 del D.Lgs. n.	
	460/1997 in materia di O.N.L.U.S, o ad esse non direttamente	
	connesse.	
	L'Associazione, al fine di conseguire più efficacemente	
	gli scopi prefissati, potrà richiedere contributi ad Enti	
	Pubblici quali Comuni, Province e Regioni, ad Associazioni	
	pubbliche o private, a Fondazioni o a Società e Persone fisi-	

	che.	
	L'Associazione deve destinare ogni provento, anche deri-	
	vante da attività commerciali accessorie o da altre forme di	
	autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra.	
	L'Associazione per raggiungere il suo scopo si avvarrà	
	in modo determinante e prevalente delle prestazioni persona-	
	li volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività	
	dell'aderente all'Associazione non potrà essere retribuita	
	in alcun modo nemmeno dal beneficiario; all'aderente si pos-	
	sono rimborsare le spese effettivamente sostenute per l'atti-	
	vità prestata ed entro i limiti preventivamente stabiliti	
	dal Consiglio di Amministrazione.	
	L'Associazione per raggiungere i suoi scopi si potrà do-	
	tare di capacità organizzative proprie con utilizzo di strut-	
	ture e personale dirette ed interne.	
	L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o av-	
	valersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura	
	esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzio-	
	namento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specia-	
	lizzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavo-	
	ratori impiegati nell'attività non può essere superiore al	
	cinquanta per cento del numero dei volontari.	
	L'Associazione potrà svolgere le predette iniziative di-	
	rettamente od in collaborazione con altri enti pubblici e	
	privati.	

	L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le opera-	
	zioni finanziarie, mobiliari, immobiliari e patrimoniali ne-	
	cessarie al raggiungimento dello scopo sociale e sanitario.	
	ARTICOLO 3 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio so-	
	ciale	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito oltre che	
	dal patrimonio iniziale conferito dagli associati in sede di	
	costituzione:	
	- dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di	
	proprietà dell'Associazione;	
	- da eventuali fondi di riserva costituiti con ecceden-	
	ze di bilancio;	
	- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenu-	
	ti all'Associazione;	
	- da altre forme di raccolta fondi ai sensi di legge.	
	L'Associazione trae le risorse economiche per il fun-	
	zionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:	
	- da quote associative e contributi degli aderenti;	
	- da contributi dei privati, ditte e società;	
	- da contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni	
	Pubbliche o di Associazioni e Fondazioni pubbliche e private;	
	- da donazioni e lasciti testamentari;	
	- da entrate derivanti eventualmente da attività com-	
	merciali e produttive;	
	- da ogni entrata che concorra ad incrementare i fondi	

		dell'Associazione.	
		L'esercizio sociale dell'associazione si chiude il 31	
		(trentuno) dicembre di ogni anno.	
		ARTICOLO 4 - Associati	
		Sono membri di diritto i soci fondatori firmatari	
		dell'atto costitutivo dell'Associazione.	
		Possono essere associati tutti coloro che condividono	
		gli scopi e le finalità delineati nel presente Statuto e che	
		intendono partecipare all'attività dell'associazione e più	
		specificatamente le persone fisiche e giuridiche, le so-	
		cietà, le associazioni, le fondazioni e gli enti.	
		L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato	
		fatti salvo gli obblighi di pagamento delle quote annuali e	
		le altre cause di cessazione del rapporto associativo previ-	
		ste dallo Statuto e dalla Legge.	
		Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rap-	
		porto associativo e delle modalità associative.	
		Gli aderenti all'Associazione sono tenuti a mantenere	
		un comportamento, verso gli altri aderenti all'Associazione	
		ed all'esterno della medesima, che sia animato da spirito di	
		fraternità e solidarietà ed agire sempre con buona fede, o-	
		nestà, rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e	
		delle linee programmatiche delineate dal Consiglio di Ammini-	
		strazione.	
		Gli associati si distinguono in:	

	- fondatori/sostenitori: sono i firmatari dell'atto co-	
	stitutivo, che versano comunque la quota di iscrizione annua;	
	- ordinari: sono le persone fisiche e/o giuridiche che	
	aderiscono all'Associazione versando la quota di iscrizione	
	annua;	
	- benemeriti onorari: sono le persone fisiche o giuri-	
	diche che sostengono materialmente l'Associazione e/o che	
	per le loro doti particolari o funzioni svolte hanno onorato	
	le finalità perseguite dall'Associazione.	
	L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e	
	volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risolu-	
	zioni prese dai suoi organi direttivi, secondo le competenze	
	statutarie.	
	I soci fondatori ed i soci ordinari hanno diritto di e-	
	leggere gli Organi sociali ed essere eletti secondo il rego-	
	lamento attuativo dell'Associazione e hanno diritto di esse-	
	re rimborsati delle spese effettivamente sostenute ed auto-	
	rizzate dal Consiglio di Amministrazione per l'attività pre-	
	stata nei limiti stabiliti dall'organizzazione stessa, facen-	
	do presente che tutte le attività svolte sono a titolo spon-	
	taneo e senza fine di lucro.	
	ARTICOLO 5 - Criteri di ammissione e intrasmissibilità della	
	quota sociale	
	Sono associati tutti coloro che previa domanda motiva-	
	ta vengono ammessi dal Consiglio di Amministrazione con suo	

	giudizio discrezionale ed insindacabile.	
	All'atto di ammissione gli associati verseranno la pro-	
	pria quota di associazione che verrà annualmente stabilita	
	dal Consiglio di Amministrazione e per la prima volta nel-	
	l'atto costitutivo.	
	La quota sociale o contributo associativo, ad eccezio-	
	ne dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e	
	non rivalutabile.	
	ARTICOLO 6 - Perdita della qualità di associato	
	La qualifica di associato si perde in caso di decesso	
	per le persone fisiche e per scioglimento o estinzione per	
	le giuridiche ed assimilate, oltre che per esclusione, per	
	recesso, e per mancato versamento della quota nell'anno suc-	
	cessivo.	
	L'esclusione dell'associato per mancato pagamento del-	
	la quota o per indegnità che danneggi materialmente e moral-	
	mente l'Associazione è deliberata dall'Assemblea dei soci su	
	proposta del Consiglio di Amministrazione con un suo giudi-	
	zio discrezionale ed insindacabile. In ogni caso, prima di	
	procedere all'esclusione dell'associato, devono essergli con-	
	testati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi con-	
	sentendogli la facoltà di replica.	
	Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qual-	
	siasi momento.	
	Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in	

	forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello	
	scadere dell'anno in corso.	
	Il socio receduto, escluso o deceduto non ha diritto	
	alla restituzione delle quote associative versate.	
	I soci sono obbligati:	
	- ad osservare il presente Statuto, gli eventuali rego-	
	lamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli orga-	
	ni associativi;	
	- a mantenere sempre un comportamento degno nei con-	
	fronti dell'Associazione e degli altri associati e a versare	
	la quota associativa.	
	I soci hanno diritto:	
	- a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'As-	
	sociazione;	
	- a partecipare all'Assemblea esercitando il diritto	
	di voto loro spettante ai sensi di legge e con le modalità	
	previste nel successivo art. 9;	
	- ad accedere alle cariche associative.	
	ARTICOLO 7 - Organi sociali	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) il Presidente e il Vice Presidente;	
	b) l'Assemblea degli associati;	
	c) il Consiglio di Amministrazione;	
	d) l'Organo di Controllo quando questo è obbligatorio	
	per legge.	

	Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gra-	
	tuito salvo i rimborsi previsti per gli associati nel prece-	
	dente articolo 4.	
	ARTICOLO 8 - Presidente	
	Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministra-	
	zione ed ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il	
	Consiglio di Amministrazione, di dare attuazione alle delibe-	
	razioni assunte da tali organi e, in caso di urgenza, può as-	
	sumere i poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti adot-	
	tati nella adunanza valida immediatamente successiva.	
	Al Presidente è attribuito il potere generale di rap-	
	presentanza dell'associazione. Egli ha la rappresentanza le-	
	gale e giudiziale dell'Associazione di fronte ai terzi e,	
	con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può	
	presentare ricorsi e/o denunce alle competenti autorità av-	
	verso decisioni od iniziative di altri Enti, o comportamenti	
	dei singoli che provocano danni di immagine.	
	Il Presidente od altro membro dell'Associazione posso-	
	no essere autorizzati dal Consiglio stesso a rappresentare	
	l'Associazione in Consorzi vari od altri Enti od Associazio-	
	ni costituite o costituende. In caso di assenza od impedimen-	
	to del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice	
	Presidente.	
	Il Presidente ha il potere di aprire e gestire i conti	
	correnti dell'Associazione.	

	ARTICOLO 9 - Assemblea degli associati	
	L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli as-	
	sociati in regola con il versamento della quota.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente o, in caso	
	di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.	
	È l'organo deliberativo primario e, dunque la massima	
	espressione della democraticità ispiratrice dell'organizza-	
	zione.	
	Ogni associato, se iscritto almeno da tre mesi nel li-	
	bro degli associati, ha diritto ad un voto e può farsi rap-	
	presentare da un altro associato con delega scritta. Non so-	
	no consentite più di tre deleghe per ciascun associato e non	
	sono, comunque, consentite deleghe ai componenti del Consi-	
	glio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo.	
	L'Assemblea degli associati:	
	1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto inca-	
	ricato della revisione legale dei conti;	
	3. approva il bilancio;	
	4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	5. delibera sull'esclusione degli associati;	
	6. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo	
	o dello statuto;	

	7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assem-	
	bleari;	
	8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fu-	
	sione o la scissione dell'associazione;	
	9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla leg-	
	ge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto alla sua competen-	
	za.	
	L'Assemblea viene convocata presso la sede sociale o	
	anche fuori dalla sede sociale almeno una volta all'anno per	
	l'approvazione del bilancio.	
	L'Assemblea deve pure essere convocata quanto il Presi-	
	dente lo ritiene opportuno o quando almeno la metà dei mem-	
	bri del Consiglio di Amministrazione o almeno il 50% (cin-	
	quanta per cento) degli Associati ne facciano richiesta	
	scritta fissando l'ordine del giorno.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione o in sua assenza, dal Vice Presidente e,	
	in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio di Am-	
	ministrazione eletto dai presenti.	
	Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e,	
	se ritiene necessario, due scrutatori.	
	Le convocazioni devono essere effettuate mediante avvi-	
	so scritto, a mano, a mezzo di strumenti informatici, a mez-	
	zo di pubblicazione sul sito Web, sulla rivista dell'Associa-	
	zione o convenzionata con la stessa, e/o mediante pubblica-	

	zione su periodici locali, contenente l'ordine del giorno.	
	L'avviso deve essere inviato o pubblicato almeno quin-	
	dici giorni prima della data fissata per l'adunanza. In di-	
	fetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze	
	cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati	
	e l'intero Consiglio di Amministrazione.	
	Il Presidente verifica in via preliminare la validità	
	dell'Assemblea, illustra l'ordine del giorno, dirige la di-	
	scussione e controlla la stesura del verbale che sottoscrive	
	unitamente al Segretario.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è	
	richiesta in prima convocazione, la presenza di almeno la	
	metà degli associati, mentre in seconda convocazione l'assem-	
	blea si ritiene regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione	
	è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti.	
	Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto	
	nonché per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la	
	devoluzione del patrimonio dell'ente occorre il voto favore-	
	vole della maggioranza degli associati.	
	I verbali di ogni riunione sono redatti dal segretario	
	che lo sottoscrive insieme a chi ha presieduto l'Assemblea.	
	I verbali sono conservati agli atti e devono essere accessi-	
	bili agli associati.	
	ARTICOLO 10 - Consiglio di Amministrazione	

	L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione composto da un numero dispari di membri non infe-	
	riore a tre e non superiore a undici, che vengono eletti dal-	
	l'Assemblea degli associati per la durata di tre anni.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra le	
	persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridi-	
	ci associati.	
	Non può essere nominato amministratore, e se nominato	
	decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fal-	
	lito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'in-	
	terdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapa-	
	cità ad esercitare uffici direttivi.	
	Qualora, durante il mandato, venissero a mancare per	
	dimissioni, per esclusione o per decesso uno o più membri	
	del Consiglio di Amministrazione lo stesso coopterà altri	
	membri in sostituzione dei membri mancanti: i membri coopta-	
	ti dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale	
	potrà confermare la carica fino alla scadenza del Consiglio	
	di Amministrazione che li ha cooptati o nominarne di nuovi.	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi mem-	
	bri il Presidente ed un Vice Presidente, che sostituisce il	
	Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le	
	volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o	
	quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi mem-	

	bri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordi-	
	ne al bilancio ed all'ammontare della quota associativa an-	
	nuale.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno tre	
	giorni prima della riunione mediante convocazione scritta	
	tramite lettera raccomandata o a mezzo telegramma fax o si-	
	stema telematico (posta elettronica). In caso di mancata con-	
	vocazione la riunione del Consiglio sarà ritenuta valida se	
	totalitaria.	
	Per la validità delle deliberazioni occorre la presen-	
	za effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di	
	Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti. In caso di parità la proposta da deliberare si in-	
	tende respinta.	
	Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presi-	
	dente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di	
	entrambi, dal più anziano in età dei presenti. Delle riunioni	
	del Consiglio di Amministrazione verrà redatto, su apposito	
	libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario. Il Consiglio di Amministrazione	
	è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, ad ecce-	
	zione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'As-	
	semblea. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti,	
	fra l'altro, le seguenti funzioni:	

	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assem-	
	blea;	
	- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che non siano di esclusiva competenza	
	dell'Assemblea;	
	- nominare tra i suoi membri il Presidente, il vice	
	presidente e quando previsto il segretario/tesoriere;	
	- compilare l'eventuale regolamento per il funzionamen-	
	to dell'Associazione e dell'attività lavorativa e culturale,	
	la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;	
	- predisporre lo schema di bilancio e dell'eventuale	
	programma dell'attività sociale per portarli in approvazione	
	all'Assemblea;	
	- proporre all'Assemblea l'entità annuale della quota	
	associativa;	
	- nominare dipendenti ed impiegati nei limiti di legge	
	e determinarne la retribuzione;	
	- reperire i fondi per il raggiungimento dei fini asso-	
	ciativi;	
	- nominare eventuali comitati di gestione territoriale	
	e comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e	
	la realizzazione di iniziative specifiche;	
	- deliberare su ogni questione di rilevante interesse	
	per l'Associazione.	
	ARTICOLO 11 - Organo di controllo e Revisore legale dei conti	

	Quando è per legge obbligatoria la nomina dell'organo	
	di controllo, questo è costituito da un Collegio composto da	
	tre persone aventi i requisiti di legge e nominati annualmen-	
	te dall'Assemblea degli associati.	
	L'organo di controllo è nominato e funzionante ai sen-	
	si di legge ed in particolare ai sensi dell'art. 30 del	
	D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.	
	Ove obbligatorio per legge, l'Assemblea degli associa-	
	ti procede alla nomina di un revisore legale dei conti i-	
	scritto nell'apposito registro.	
	ARTICOLO 12 – Divieto di distribuzione degli utili o	
	riserve e impiego degli utili	
	E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi	
	forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di ge-	
	stione, nonché di fondi e di riserve o capitale durante la	
	vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la di-	
	stribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha	
	l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione	
	per la realizzazione delle attività istituzionali e di quel-	
	le ad esse direttamente connesse.	
	ARTICOLO 13 - Scioglimento	
	L’eventuale scioglimento dell’Associazione è delibera-	
	to dall’Assemblea degli associati con le maggioranze previ-	
	ste dall'art. 9, salvo in caso di mancanza di associati in	
	cui provvede il Presidente con suo atto deliberativo.	

	L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liqui-	
	datori e ne determinerà poteri e compensi, qualora designati	
	tra i non associati.	
	L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto	
	ad altre organizzazioni di volontariato non lucrative di uti-	
	lità sociale, operanti in identico ed analogo settore secon-	
	do quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.	
	117 e delle altre disposizioni di legge.	
	ARTICOLO 14 - Rinvio	
	Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si	
	fa riferimento alle norme di legge in materia.	
	In originale firmato:	
	EMANUELA PIGNATA	
	PAOLA LUCI	
	GIAI FABRIZIO	
	FABRIZIO MOTTA	
	ILARIA BINI	
	MARTA ASTESANO	
	ALESSANDRO ROLLE	
	MAURO PASCHETTA - Notaio	
	Copia autentica dell'originale, firmato ai sensi di	
	legge, rilasciata ad uso consentito	
	Pinerolo, lì 20 giugno 2022	

[illegible]